



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.org info@sidi-isil.org

**TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO**

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.org)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

Informazioni generali

Nome: Alice

Cognome: Pisapia

Indirizzo e-mail: Alice.PISAPIA@coleurope.eu

Indirizzo: Via Monte Generoso 8/A, 20155 Milano, Italia

Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato:

I rimedi giurisdizionali in materia di aiuti di Stato esperibili dal beneficiario e dai terzi interessati.

Ciclo di dottorato e anno di inizio:

Ciclo XXIV, Inizio 2009

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):

Università degli Studi di Udine

Tutor della tesi di dottorato: Prof. Roberto Baratta

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): Discussione prevista maggio 2012

Abstract della tesi di dottorato

Partendo dall'analisi della normativa sostanziale e procedurale che disciplina la materia degli aiuti di Stato, lo studio svolto mira a ricostruire la politica giudiziaria della Commissione e i poteri delegati ai giudici nazionali. Il lavoro di ricerca s'interroga sulla possibilità di realizzare un'integrazione della disciplina degli aiuti statali grazie all'utilizzo di azioni privatistiche promosse dai singoli e volte al risarcimento del danno. Un'azione di carattere privatistico può quindi influenzare positivamente la disciplina pubblicistica promossa dalla Commissione europea in materia di aiuti statali?

L'obiettivo che s'intende perseguire consiste nel fornire un quadro dei rimedi giurisdizionali attualmente esperibili dal beneficiario degli aiuti e dal concorrente terzo avanti sia al giudice nazionale, con particolare riferimento al sistema giurisdizionale italiano, sia avanti alla Commissione e, infine, alla Corte di giustizia. La prospettiva di analisi è quindi duplice: da un lato quella dei concorrenti - terzi interessati - lesi dall'aiuto di Stato illegittimo, dall'altro quella dei beneficiari di tali aiuti.

Premessa di ogni ricerca è la precisazione del campo d'indagine: nel primo capitolo si è chiarita la definizione di aiuto di Stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia.

La disciplina di controllo della compatibilità degli aiuti di Stato si svolge a livello europeo: solo la Commissione, ai sensi dell'art. 108 TFUE e del Regolamento CE 659/99¹, ha il potere e la discrezionalità di valutare la compatibilità con il mercato comune delle misure statali che possono essere definite aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE. Tuttavia, al fine di impedire eventuali distorsioni della concorrenza risulta fondamentale la collaborazione con le autorità nazionali. La Commissione è responsabile dell'applicazione quotidiana delle norme sulla concorrenza sotto il controllo del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. L'applicazione efficiente ed effettiva delle regole sugli aiuti di Stato è essenziale per mantenere una concorrenza non falsata nel mercato unico. In ogni caso, la Commissione non può applicare tali regole autonomamente; un ruolo cruciale è svolto proprio dalle autorità nazionali e dal giudice nazionale per adempiere gli obblighi e dare esecuzione alle decisioni della Commissione.

Infatti, proprio i limiti cui è sottoposta l'attività della Commissione nella fase di

¹ Regolamento del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659/99/CE recante modalità di applicazione dell'art. 93 TCE, ora 108 TFUE, in GUCE L 83 del 27 marzo 1999, pp. 1-9.

applicazione delle decisioni d'incompatibilità accentuano il ruolo dei giudici nazionali sia nel *public* sia nel *private enforcement*. Il ruolo centrale ed esclusivo riservato alla Commissione dagli artt. 107 e 108 TFUE, ai fini dell'accertamento della compatibilità di un aiuto, è sostanzialmente diverso dal ruolo che spetta ai giudici nazionali per la salvaguardia dei diritti che spettano alle parti in virtù dell'effetto diretto delle norme comunitarie. Mentre la Commissione è chiamata a valutare la compatibilità di un aiuto anche qualora lo Stato membro non provveda alle necessarie notifiche, i giudici nazionali garantiscono tutela alle parti innanzi a un'eventuale inosservanza da parte delle autorità statali. Risulta pertanto importante delineare il riparto delle competenze nel settore degli aiuti di Stato e fornire un'illustrazione delle misure di collaborazione tra la Commissione e i giudici nazionali. La corretta applicazione della politica della concorrenza nel mercato interno richiede una collaborazione efficace tra i giudici nazionali e la Commissione². Per fare un esempio, basti pensare che la Commissione non ha il potere di ordinare il risarcimento dei danni causati dalla violazione dell'art. 108 (3) TFUE; in materia risarcitoria infatti solo il giudice nazionale è competente.

Il piano d'azione della Commissione Europea nel settore degli aiuti di Stato 2005-2009³ enumerava tra gli obiettivi il miglioramento dell'efficacia, la trasparenza, la credibilità e la prevedibilità del sistema comunitario degli aiuti di Stato. Il piano rilevava inoltre come i ricorsi dei privati avanti ai giudici nazionali avrebbero potuto contribuire positivamente al rafforzamento della disciplina. Un documento di fondamentale importanza è stato successivamente pubblicato dalla Commissione nell'aprile del 2009, la "*Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali*". Il documento sottolinea come i ricorsi dei privati avanti ai giudici nazionali costituiscano un contenzioso in aumento e rivestano un ruolo importante nell'applicazione complessiva della normativa europea in materia di aiuti. Nella prospettiva di collaborazione, i giudici nazionali sono tenuti a tutelare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato dotate di effetto diretto. Verranno pertanto illustrati i poteri del giudice nazionale e le possibili interazioni tra il sistema di *public e private enforcement* al fine di comprendere se le azioni intentate da concorrenti contro

² Proprio al fine di sostenere le autorità giudiziarie nazionali, la Commissione ha adottato la "*Comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato*", 23 novembre 1995, GU C 312, poi sostituita dalla "*Comunicazione relativa all'applicazione della normativa degli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali*", 9 aprile 2009, GU C 85/1.

³ *Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009*, COM (2005) 107 def.

l'autorità nazionale erogante l'aiuto o le azioni intentate direttamente dai concorrenti contro i beneficiari degli aiuti possano effettivamente contribuire al rafforzamento della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Nel complesso, questo studio mira a illustrare il ruolo svolto dalle differenti istituzioni - la Commissione, il giudice nazionale e il giudice dell'Unione Europea - approfondendo i rispettivi poteri e le reciproche interazioni al fine di comporre un sistema integrato di tutela giurisdizionale.